



di FABRIZIO BONALDA  
Revisore dei conti in Trento

**A**rriva, con la legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012) un parziale rimedio alla "gaffe ricongiunzioni", la cui gratuità è stata eliminata dalla legge n. 122/2010.

Parziale, in quanto la gratuità, in primo luogo, ritorna solamente per i lavoratori (circa 130mila) il cui rapporto di lavoro era cessato, senza diritto al trattamento di pensione, entro il 30 luglio 2010.

Inoltre, la seconda "concessione", ovvero la facoltà di cumulare gratuitamente i periodi assicurativi non coincidenti per conseguire un'unica pensione, è prevista esclusivamente per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia, con i requisiti anagrafici e contributivi previsti dall'art. 24, commi 6 e 7, D.l. n. 201/2011 ("Salva Italia").

Il vantaggio di questa sorta di "totalizzazione retribuitiva" starebbe nel fatto che i periodi assicurativi sparsi nelle varie gestioni daranno luogo a quote di pensione, secondo la logica della totalizzazione di cui al Dlgs n. 42/2006, calco-

late con il sistema retributivo: vantaggio che potrebbe essere in parte annullato se le retribuzioni di riferimento percepite parecchi anni fa e utilizzate per effettuare il calcolo delle quote non venissero opportunamente rivalutate. Aspetto sul quale bisognerà attendere le disposizioni di prassi.

Per tutti gli altri lavoratori, la mobilità, con particolare riferimento al passaggio dal pubblico al privato, nonostante la sostanziale parità delle aliquote contributive e a fronte di una pensione tendenzialmente simile, continuerà a comportare oneri insostenibili e ingiustificati.

Chi potrà, dunque, cercherà di non lasciare mai il posto pubblico e, se si troverà costretto a farlo, rimanderà il problema della ricostruzione pensionistica a fine carriera, risultando a dir poco imprudente destinare ingenti somme di danaro all'Inps, in un contesto normativo incerto e in continuo e schizofrenico cambiamento.

#### Le origini della questione

Vale la pena ripercorrere l'accaduto. Il tutto è originato dall'art. 12, l. 30.7.2012, n.

122 (di conversione del Dl 78/2010) che ha colpito in modo piuttosto pesante e iniquo i lavoratori con contribuzione mista (ad es: Inps Inpdap) o quei lavoratori iscritti all'Inpdap in caso di cessazione senza requisiti. Nello specifico:

■ con l'art. 12, c. 12-septies, è diventata onerosa, addirittura con decorrenza retroattiva dall'1.7.2010, la ricongiunzione a norma dell'art. 1, l. 7 febbraio

### Ricongiunzione gratuita solo per gli iscritti a Cpdel, Cps, Cpi, Cpug

1979, n. 29, che, si ricorda, prevedeva la possibilità di chiedere la ricongiunzione gratuita di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa dall'Inpdap all'Inps (cd. ricongiunzione in uscita), costituendo presso quest'ultima la corrispondente posizione assicurativa. In pratica il lavoratore che, dopo alcuni an-

ni alle dipendenze di un ente pubblico, passava, per scelta o per obbligo, a un datore di lavoro iscritto all'Inps, poteva portarsi dietro gratuitamente il proprio "zainetto" previdenziale; non si trattava, comunque, di un "regalo", in quanto le aliquote di contribuzione ai due Istituti previdenziali, nella sostanza e in ambito lavoro dipendente, sono del tutto simili e la prestazione Inps è tendenzialmente simile, se non inferiore, a quella Inpdap. Per tale motivo il trasferimento era gratuito. Dopo la modifica legislativa il conto è diventato molto salato, spesso anche a 5 zeri, in relazione alla quantificazione dell'onere relativo ai periodi collocati nel sistema retributivo mediante il criterio della riserva matematica;

■ con il comma 12-undecies del medesimo art. 12, è stata, poi, disposta l'abrogazione della l. 322/1958, la cd. costituzione di posizione assicurativa ovvero il trasferimento gratuito all'Inps della contribuzione Inpdap, in caso di cessazione dal servizio senza

diritto a pensione. Una norma a cui stavano ricorrendo con sempre maggior frequenza le lavoratrici del pubblico impiego che, per evitare l'incremento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia disposta dal Dl 78/2009 (per effetto della sentenza 13.11.2008 della Corte europea), compiuti i 60 anni, trasferivano la posizione all'Inps, accettando il calcolo della pensione con la regola Ago. E con la l. 122/2010, il Governo era corso ai ripari, non con una disciplina organica che equiparasse pubblico e privato eliminando così l'ingiustizia, sotto ogni profilo, di disparità di requisiti tra lavoratrici pubbliche e private, o, come "soluzione ponte" semplicemente prevedendo che le dipendenti pubbliche con 60 anni di età e 20 di contributi, in caso di passaggio in Inps, si sarebbero dovute portare dietro i requisiti del pubblico impiego, ma semplicemente chiudendo, per tutti, le possibilità di trasferimento tra casse pensionistiche; nuovi costi, infine, anche

per la ricongiunzione in "entrata". Sono stati, infatti, cambiati i criteri di determinazione dell'onere di ricongiunzione di cui all'art. 2, l. 29/1979, che consente il passaggio dei contributi dall'Inps all'Inpdap, adottando i più onerosi coefficienti per il calcolo della riserva matematica approvati con Dm 31 agosto 2007, in luogo di quelli utilizzati fino al 31 luglio 2010, relativi ancora al Dm 27 gennaio 1964.

Nel corso degli ultimi due anni, gli effetti della l. 122/2010 hanno assunto le proporzioni di una vera e propria questione sociale, mettendo ingiustamente sul lastrico una vasta platea di lavoratori costretti, talvolta, o a rinviare la data di pensionamento a causa dell'impossibilità di sostenimento degli oneri di ricongiunzione, o a optare per la totalizzazione, accettando a vita "oborto collo", consistenti penalizzazioni per effetto del calcolo contributivo dei vari spezzoni in base al Dlgs 42/2006. Una situazione kafkiana. Sono poi emerse varie criticità derivanti dalla mancanza di coordinamento e di con-

#### RICONGIUNZIONE E TOTALIZZAZIONE IN SINTESI (LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 228 - ART. 1, COMMI DA 238 A 248)

Articolo 1	Soggetti interessati	Facoltà previste	Condizioni varie
"Ripristino delle regole ante l. 122/2010" c. 238	Iscritti Cpdel, Cps, Cpi, Cpug, con rapporto di lavoro, che aveva dato luogo all'iscrizione a tali casse, cessato entro 30.7.10, senza diritto a pensione	Si provvede, a domanda, alla costituzione, per il corrispondente periodo, della posizione assicurativa nell'Ago Ivs, mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme di tale assicurazione	
"Totalizzazione retribuitiva" c. 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245 e 246	Soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatorie per lvs lavoratori dipendenti, autonomi, iscritti alla Gs e alle forme sostitutive ed escluse, non titolari di pensione presso una di tali gestioni.	È prevista la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione, se non in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico. Tale facoltà è esercitabile solo per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia con i requisiti dell'art. 24, cc. 6 e 7, Dl 201/2011 ("Salva Italia") e per la pensione di inabilità, liquidata tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile nelle gestioni interessate anche se i requisiti contributivi per l'inabilità vengono maturati in una gestione	La pensione di vecchiaia si matura con i requisiti più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti delle gestioni interessate all'esercizio della facoltà in questione e con gli ulteriori requisiti diversi da età e contribuzione, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore risulta da ultimo iscritto. La facoltà prevista dal c. 239 deve avere a oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accantonati presso le varie gestioni. La pensione di inabilità ai superstiti si conseguono in base a quanto previsto dalle norme sulla totalizzazione ai sensi dell'art. 2, c. 2, Dlgs 42/2006. Valgono, ai fini dell'anzianità contributiva, tutti i periodi assicurativi non coincidenti, fermo restando che, ai sensi dell'art. 24, c. 2, Dl 201/2011, la quota di pensione riferita alle anzianità successive all'1.1.2012 è calcolata secondo il sistema contributivo. Il pagamento dei trattamenti è effettuato dall'Inps come per la totalizzazione; ogni gestione interessata al cumulo determina la parte pro quota della pensione in base ai periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle retribuzioni di riferimento
1° salvaguardia c. 247	Nei casi di esercizio della facoltà di ricongiunzione ex art. 1 e 2, l. 29/1979: a) i soggetti titolari di più periodi assicurativi che possono accedere al trattamento pensionistico previsto dal c. 239; b) i soggetti di cui al c. 238, qualora la domanda sia stata presentata a decorrere dall'1.7.2010 e non abbia già dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico	È consentito, su richiesta degli interessati, il recesso e la restituzione di quanto già versato. Il recesso non può essere esercitato oltre il termine di un anno dall'entrata in vigore della legge di stabilità (1.1.2013).	
2° salvaguardia c. 248	a) i soggetti titolari di più periodi assicurativi che possono accedere al trattamento pensionistico previsto dal c. 239; b) i soggetti di cui al c. 238, che hanno presentato domanda di pensione in totalizzazione ai sensi del Dlgs 42/2006, anteriormente alla data di entrata in vigore della l. 228/12 e il cui provvedimento amministrativo non sia stato ancora concluso	È prevista la possibilità di rinunciare alla domanda in totalizzazione e accedere al trattamento pensionistico previsto dal c. 239 e 238.	

## GLI ADEMPIMENTI

### METALMECCANICI (PICCOLA INDUSTRIA)

#### Minimi retributivi

Riportiamo di seguito i nuovi importi da corrispondere a titolo di minimo retributivo a decorrere dal 1° febbraio 2013:

Livelli	Minimo
9	2.281,01
8	2.059,21
7	1.895,27
6	1.765,98
5	1.650,56
4	1.542,92
3	1.479,97
2	1.338,88
1	1.216,22

#### Apprendistato professionalizzante

3 (1°-14° m.)	1.216,22
3 (15°-28° m.)	1.338,88
3 (29°-42° m.)	1.479,97
4 (1°-18° m.)	1.338,88
4 (19°-35° m.)	1.479,97
4 (36°-52° m.)	1.542,92
5 (1°-20° m.)	1.479,97
5 (21°-40° m.)	1.542,92
5 (41°-60° m.)	1.650,56
6 (1°-22° m.)	1.542,92
6 (23°-44° m.)	1.650,56
6 (45°-66° m.)	1.765,98
7 (1°-13° m.)	1.650,56
7 (14°-26° m.)	1.765,98

alla pensione, entro il 30 luglio 2010; per tutti gli altri lavoratori il problema rimane ancora aperto

# la virata nella legge di stabilità

gratuità tra lo strumento ricongiunzione e lo strumento totalizzazione. Criticità dovute anche a una normativa e a una prassi eccessivamente complicate, dove l'assenza di regole certe ha portato all'adozione di comportamenti e interpretazioni con risultati totalmente, differenti pur a fronte di casistiche del tutto simili.

Si è così formato un vero e proprio movimento di protesta, manifestato su web, stampa e televisione, le cui istanze sono state pazientemente e tenacemente raccolte in alcune iniziative legislative che, partite con l'obiettivo di ripristinare integralmente ed *ex tunc* la situazione prevista dalla l. 122/2010, sono poi approdate, diluite dall'oscura questione della copertura finanziaria, nel "monstrum" a un articolo e 561 commi della legge di stabilità 2013.

**Le novità**

Come già accennato, l'art. 1, commi 238-248, della legge di stabilità per il 2013 introduce, esclusivamente per alcuni gruppi di lavoratori che presentano determinati requisiti, deroghe alla disciplina delle ricongiunzioni e della

totalizzazione, che rimangono, comunque, onerose per la generalità dei lavoratori in relazione, rispettivamente, o al costo dell'operazione o alla minor pensione percepita. Il principio, dunque, per cui la ricongiunzione a fronte della quale non corrisponde una maggiore pensione debba essere gratuita, è ancora ben lungi dall'essere ripristinato per tutti i lavoratori.

**a) Ricongiunzione gratuita (c. 238, legge di stabilità per il 2013)**

Viene data la possibilità di costituire, a domanda e per il corrispondente periodo di iscrizione, la posizione assicurativa nell'Ago per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con versamento dei contributi determinati secondo le norme di tale assicurazione. Il sostanziale ripristino del regime ante art. 12, l. 122/2010 è, però, previsto solo a favore degli iscritti alla cassa pensione degli enti locali (Cpdel), alla cassa pensioni sanitari (Cps), alla cassa per le pensioni agli insegnanti d'asilo e di scuole elementari parificate (Cpi) e alla cassa pensioni agli ufficiali giudiziari e aiutanti (Cpug), per i quali il rapporto di lavoro

sia cessato, senza diritto a pensione, entro il 30 luglio 2010. I "graziosi" ai quali è stato concesso di andare in pensione, nei prossimi anni, senza perdere i contributi già versati nelle citate casse di iscrizione, dovrebbero essere circa 130mila.

**b) Totalizzazione retribuitiva (c. 239 e ss. legge di stabilità per il 2013)**

Riguarda coloro che sono iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria

**Recesso della domanda entro un anno dal 1° gennaio 2013**

per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi e degli iscritti alla gestione dei parasubordinati e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima Ago che non siano già titolari di pensione. Tali lavoratori possono cumulare i periodi assicurativi non coincidenti per conseguire un'unica pensione. La facoltà in questione riguar-

da, però, solo la liquidazione della pensione di vecchiaia con i requisiti anagrafici previsti dalla riforma Fornero (art. 24, cc. 6 e 7, Dl 201/2011). Dunque, nel 2013, per i lavoratori iscritti all'Ago e alle forme sostitutive ed esclusive della stessa (quindi anche per le lavoratrici del pubblico impiego) e per gli iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gs, 66 anni e 3 mesi, per le lavoratrici iscritte all'Ago e alle forme sostitutive della medesima, 62 anni e 3 mesi, mentre per le lavoratrici iscritte alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata, 63 anni e 9 mesi. Per tutti subordinatamente alla maturazione del requisito contributivo di almeno 20 anni. La pensione di vecchiaia "totalizzata" si matura con i requisiti più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che regolano le gestioni interessate e con i requisiti diversi da quelli di età e di anzianità contributiva previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto.

La facoltà prevista dal c. 239 deve avere a oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le varie gestioni. La pensione di inabilità e ai superstiti si conseguono in base a quanto previsto dalle norme sulla totalizzazione ai sensi dell'art. 2, c. 2, Dlgs 42/2006. Valgono, ai fini dell'anzianità contributiva, tutti i periodi assicurativi non coincidenti, fermo restando che, ai sensi dell'art. 24, c. 2, Dl n. 201/2011, la quota di pensione riferita alle anzianità successive all'1.1.2012 è calcolata secondo il sistema contributivo.

Il pagamento dei trattamenti è effettuato dall'Inps, secondo la logica della totalizzazione; ogni gestione interessata al cumulo determina la parte *pro quota* della pensione in base ai periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle retribuzioni di riferimento.

**c) Salvaguardie (cc. 247, 248 legge di stabilità per il 2013)**

Sono previste due salvaguardie per consentire ai soggetti indicati ai punti a) e b) che

hanno intrapreso determinate scelte prima dell'entrata in vigore della l. 228/2012, di utilizzare le nuove facoltà in essa previste. In particolare, nei casi di esercizio della facoltà di ricongiunzione ex art. 1 e 2, legge n. 29/1979 da parte dei soggetti in questione, la cui domanda sia stata presentata a decorrere dal 1° luglio 2010 e non abbia già dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico, è consentito, a domanda, il recesso e la restituzione di quanto già versato. Il recesso, comunque, non può essere esercitato oltre il termine di un anno dal 1° gennaio 2013, data di entrata in vigore della legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012).

Inoltre, gli stessi soggetti che abbiano presentato domanda di pensione in totalizzazione ai sensi del Dlgs n. 42/2006, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di stabilità e nel caso in cui il procedimento amministrativo non sia stato ancora concluso, possono rinunciare alla domanda in totalizzazione e accedere al trattamento pensionistico secondo le nuove modalità previste.

## CONTRATTUALI DEL MESE DI FEBBRAIO 2013

7 (27°-38° m.)	1.895,27
8 (1°-14° m.)	1.765,98
8 (15°-28° m.)	1.895,27
8 (29°-42° m.)	2.059,21
9 (1°-16° m.)	1.895,27
9 (17°-32° m.)	2.059,21
9 (33°-48° m.)	2.281,01

Apprendisti	
3 - 1°-6° m.	991,58
3 - 7°-12° m.	1.065,58
3 - 13°-18° m.	1.139,58
3 - 19°-24° m.	1.213,58
3 - 25°-30 m.	1.331,97
4 - 1°-6° m.	991,58
4 - 7°-12° m.	1.065,58
4 - 13°-18° m.	1.139,58
4 - 19°-24° m.	1.213,58
4 - 25°-30° m.	1.331,97
4 - ultimi 18 m.	1.465,77

**Note**  
Minimo  
Gli importi indicati sono comprensivi dell'ex indennità di contingenza.  
Altri elementi  
Livello 9: Ind. di funzione (69,72)(solo per i Quadri);  
Livello 8: Ind. di funzione (49,06)(solo per i Quadri);  
Livelli 9 e 8: Elemento retributivo (59,39);  
Livello 1: Superminimo collettivo (5,16);  
Tutti i livelli: Edr Prot.31/07/92;  
Apprendisti  
Per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola media superiore, di diploma di qualifica conseguito negli istituti professionali o di attestato di qualifica inerenti alle professionalità da conseguire, la durata dell'apprendistato è ridotta a 24 mesi per il conseguimento delle professionalità della terza categoria e a 36 mesi per quelle della quarta.  
(Accordo 03 giugno 2010)

Livello	Qualifica	Costo del lavoro		
		Costo (1) (2) (3) (4)		
		Mensile	Giornaliero	Orario
1	operai	2.186,00	130,83	16,33
	impiegati	2.368,67	143,19	17,88
2	operai	2.391,25	143,12	17,87
	impiegati	2.636,83	157,82	19,70
3	operai	2.611,92	157,90	19,71
	impiegati	2.746,92	164,40	20,52
4	operai	2.721,00	164,49	20,54
	impiegati	2.935,17	175,67	21,93
6	operai	2.907,42	175,76	21,94
	impiegati	3.136,00	187,69	23,43
6	operai	3.106,25	187,78	23,44
	impiegati	3.331,83	201,42	25,15
7	operai	3.713,83	224,51	28,03
	impiegati	3.794,42	229,39	28,64
8Q	quadri	4.094,75	247,54	30,90
	impiegati	4.209,42	254,47	31,77

**Note**  
(1) Per gli amministrativi il costo annuo si riduce, per effetto dell'applicazione di un tasso Inail più basso (0,51% anziché 5,57%), nelle seguenti misure: 2 imp = 950,00; 3 imp = 1.048,00; 4 imp = 1.092,00; 5 imp = 1.188,00; 6 imp = 1.249,00; 7 = 1.340,00; 8 = 1.249,00; 8Q = 1.509,00; 9 = 1.628,00; 9Q = 1.674,00.  
(2) Divisore per costo giornaliero: impiegati = 198,50 - operai = 200,50  
Divisore per costo orario: impiegati = 1.590 - operai = 1.606  
(3) Per le imprese fino a 15 dipendenti non è dovuto il contributo per Cigs (0,90% di cui 0,30% dipendente) e per Mobilità (0,30%).  
Il minor costo annuo per l'azienda è il seguente: 1 ope = 161,00; 2 imp/ope = 176,00; 3 imp/ope = 194,00; 4 imp/ope = 202,00; 5 imp/ope = 216,00; 6 imp/ope = 231,00; 7 = 248,00; 8 = 276,00;

8Q = 282,00; 9 = 305,00; 9Q = 313,00.  
La retribuzione netta del dipendente aumenta invece di: 1 ope = 38,00; 2 imp/ope = 41,00; 3 imp/ope = 45,00; 4 imp/ope = 46,00; 5 imp/ope = 49,00; 6 imp/ope = 52,00; 7 = 55,00; 8 = 61,00; 8Q = 62,00; 9 = 66,00; 9Q = 67,00.  
(4) Per le imprese con oltre 50 dipendenti, il contributo Cig ordinaria aumenta dello 0,30%; il contributo Fg Tfr ipotizzato passa da 0,10% a 0 e la riduzione dei contributi minori previsto dalla legge finanziaria 2007 passa da 0,16% a 0,27%.  
Il maggior costo annuo per l'azienda è il seguente: 1 ope = 16,00; 2 imp/ope = 18,00; 3 imp/ope = 19,00; 4 imp/ope = 20,00; 5 imp/ope = 22,00; 6 imp/ope = 23,00; 7 = 25,00; 8 = 28,00; 8Q = 28,00; 9 = 30,00; 9Q = 31,00.  
**Nota Bene**  
Percentuali di assenteismo standard per il calcolo dei costi sono: Maternità: 0,5%; Malattia: 2,5%; Permessi: 1%; Infortuni: 1%

**PORTIERI E CUSTODI**

**Arretrati**  
Gli aumenti relativi all'anno 2011 e all'anno 2012 sono erogati a tutti i lavoratori in servizio alla data di stipula del contratto sotto forma di arretrati (decreti eventuali accenti già corrisposti dal datore di lavoro allo stesso titolo), in due tranches di pari importo. La prima tranche è erogata con la retribuzione del mese di febbraio.  
(Accordo 12 novembre 2012)

**VETRO**

**Previdenza complementare**  
Le contribuzioni a Fonchim sono stabilite, sulle retribuzioni utili per il Tfr (a decorrere dal febbraio 2013):  
- 1,40% a carico dell'impresa;  
- 1,40% a carico del lavoratore.  
Sulla quota di Tfr da maturare nell'anno:  
- 100% per il lavoratore di prima occupazione successiva al 28.4.1993;  
- 33% per tutti gli altri lavoratori.  
Quanto sopra non si applica ai settori lampade e display e rimane invariato quanto previsto alla sezione "Specificità settoriali lampade e display" del paragrafo previdenza complementare dell'accordo 9 settembre 2008.  
(Accordo 9 dicembre 2010)